

CLXXXV.

TORNATA DEL 31 GENNAIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. *Giuramento del senatore Marliani — Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili — Comunicazione di alcune tabelle per parte del R. Commissario — Instanza del senatore Di Revel — Sviluppo dell'emendamento del senatore Lausi, combattuto dai senatori Di San Martino, Arrivabene, Jacquemoud (relatore) e dal R. Commissario — Osservazioni del senatore Sappa in appoggio del medesimo — Reiezione dell'emendamento Lausi — Parole del senatore Jacquemoud a confutazione dell'emendamento del senatore Roncalli F. sul § c — Risposta del senatore Roncalli — Schisamenti richiesti dal senatore Di Pollone, forniti dai senatori Jacquemoud e Di Revel — Reiezione dell'emendamento Roncalli — Approvazione dei §§ b e c e dell'art. 1 — Emendamento del senatore Martinengo all'articolo 2 — Nuova redazione del detto articolo proposta dall'Ufficio Centrale d'accordo col R. Commissario, combattuta dai senatori Paleocapa e Di Pollone — Proposta del senatore Jacquemoud pel rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale — Osservazione e riserva del senatore Lausi — Rinvio degli articoli 2 e 3 all'Ufficio Centrale — Approvazione dell'art. 4 — Emendamento all'art. 5 del senatore Di Revel, combattuto dal Regio Commissario — Emendamento del senatore Di Pollone — Considerazioni del senatore Gallina — Emendamento del senatore Vacca — Ritiro dell'emendamento Di Revel, e nuova sua proposta al riguardo appoggiata dal senatore Arnulfo — Parole del senatore Sappa contro l'emendamento Vacca — Reiezione dell'emendamento Vacca — Osservazioni dei senatori Alfieri, Gallina, Di San Martino e Di Pollone — Aggiornamento della discussione a martedì.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dell'Istruzione Pubblica ed il Commissario Regio e più tardi anche il Ministro della Guerra.

Il Senatore segretario Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Presidente. Essendo presente il signor Senatore Marliani, i cui titoli furono già verificati, si farà luogo alla prestazione del giuramento.

Prego i signori Senatori Orso Serra e Oldofredi di volerlo introdurre nell'aula.

(Introdotta nell'aula il Senatore Marliani presta giuramento nella formola consueta.)

Do atto al signor cavaliere Marliani del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regio ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Si darà conoscenza al Senato di alcune domande di congedo.

Il Senatore segretario Cibrario legge le lettere dei Senatori Belgioioso, Bellelli e Sagarriga, colle quali chi per motivi di famiglia e chi di salute chiedono un congedo che loro viene dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLE PENSIONI AGLI IMPIEGATI CIVILI.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. L'onorevole Senatore Di Revel mostrava desiderio di avere sott'occhio una tabella che presentasse i risultati pratici dell'applicazione del progetto ministeriale che è in discussione, in confronto colle modificazioni arrecaatevi dall'Ufficio Centrale.

Io ho l'onore di presentare al Senato due tabelle. L'una che presenta precisamente questo confronto, e l'altra in cui è indicato ancora l'ammontare progressivo delle ritenute sugli stipendi degli impiegati in relazione colla misura delle pensioni proposta col progetto ministeriale.

Presidente. Le tabelle che dal sig. Commissario Regio vennero deposte sul banco della presidenza sa-

ranno trasmesse all'Ufficio Centrale che vedrà se sarà il caso di farle stampare e di valersene all'uopo.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Crederei conveniente che queste tabelle, invece di sottoporle prima all'esame dell'Ufficio Centrale perchè veda se sia il caso o no di stamparle, siano mandate immediatamente a stampare, onde così ciascuno possa averle sott'occhio, massime che la spesa non può essere che minima.

Presidente. Basta che un Senatore creda necessario che un documento si stampi per istruire il procedimento della discussione, perchè lo debba essere; e perciò questi documenti verranno stampati e distribuiti ai Senatori.

Continua la discussione intrapresa ieri sull'articolo primo.

Rammenta il Senato che ieri fu votato il primo paragrafo di quest'articolo, il paragrafo a, e che la discussione si era portata sul paragrafo b, e che rimaneva poi un emendamento proposto dal senatore Roncalli, già appoggiato, sul paragrafo c.

Il signor senatore Lauzi, che ieri aveva la parola, quando venne sciolta l'adunanza, ha facoltà di continuare a parlare.

Senatore Lauzi. Essendo stato ieri interrotto il mio discorso per la circostanza che diversi Senatori, attesa l'ora tarda, si erano assentati, mi permetterà il Senato di ricapitolare in pochissime parole il poco che avevo detto.

Ho cominciato dal rallegrarmi che quasi tutti i miei colleghi e lo stesso Commissario Regio e il relatore dell'Ufficio Centrale riconobbero come nell'accordare la pensione il Governo non fa atto di liberalità, ma fa atto di vera giustizia.

Ho in seguito brevemente respinto l'eccezione delle strettezze delle finanze che obbligavano a tenere in istretti limiti anche la legge sulle pensioni.

L'ho respinta in genere sul riflesso che lo squilibrio delle finanze, che dolorosamente oggi ci aggrava, non sarà continuativo, e che vi ha luogo a sperare nella solerzia del Ministero e nell'opera del Parlamento che l'equilibrio in pochi anni possa essere ristabilito: mentre d'altra parte l'effetto di questa legge si estende ad un lungo numero d'anni.

Ho anche osservato, che l'aggravio speciale delle finanze per pensioni, che ora si verifica, è cosa meramente transitoria, è un'eredità di debiti che il Regno d'Italia ha ricevuto dagli Stati diversi che ora compongono il Regno Italiano.

Dopo ciò ho esposto il mio emendamento che consiste nel sostituire ai §§ b, c dell'articolo 1, del progetto di legge che è in trattazione, alle parole: « dopo 25 anni di servizio » quelle di « dopo 10 anni. »

Il che ha per iscopo di rendere capaci di ottenere la pensione nelle condizioni determinate da quei due pa-

ragrafi, gli impiegati che avessero anche soltanto dieci anni di servizio utile.

Se veramente le retribuzione della pensione è l'adempimento di un obbligo, non si saprebbe perchè ad un punto così lontano, ad un punto che supera la metà dell'ordinaria carriera degli impiegati, debba incominciare la soddisfazione di quest'obbligo.

Nessuno forse dei miei onorevoli colleghi ignora come molte volte anche in un'età, che non può comportare 25 anni di pubblico servizio, si verificano dei casi che rendono un impiegato assolutamente inabile a proseguire nella sua carriera.

Innumerevoli accidenti si possono verificare nel corpo e nelle facoltà mentali tanto per l'impiegato provetto, come per l'impiegato giovane.

Tutti sicuramente abbiamo veduti casi miserevoli di persone, che anche in fresca età furono ridotti all'impotenza del lavoro; nè giustizia comporterebbe che questi dovessero languire nella miseria.

Dirò di più.

Negli anni non primi primi, ma negli anni non ultimi della carriera, mentre l'uomo si trova ancora nella sua gioventù si possono verificare gravi casi di malattia, ed io mi limiterò ad accennare una delle più gravi infermità, disgraziatamente molto frequente, e più specialmente in alcune parti d'Italia, voglio dire la tisi tubercolare, la quale si pasce di giovani e rispetta l'età avanzata.

Dirò ancora che le malattie possono farsi ora più frequenti negli impiegati anche giovani di quello avvenisse per l'innanzi in diverse provincie dell'Italia.

E sicuramente di grave disturbo di salute può essere cagione la frequenza dei viaggi degli impiegati in causa delle traslocazioni, e per i pericoli del mare, e per la varietà dei climi che si trovano in una parte o nell'altra d'Italia.

Ma si dirà che a questi impiegati provvede la legge coll'indennità, provvede la legge anche con la pensione quando la malattia d'impotenza provenga dal servizio stesso.

Ma l'indennità è così poca, e data per una volta sola, che nessuno sicuramente vorrà credere che questo possa servire nemmeno per 2 o 3 anni ad alimentare una famiglia che mancasse dell'appuntamento che al capo di essa era prima devoluto.

In quanto all'impotenza che deriva precisamente dal servizio, il Senato ben vede che saranno i casi minori, e che d'ordinario più facilmente saranno gli impiegati resi impotenti da accidenti di malattia che non provengono direttamente dal servizio.

Io prevedo anche che mi si obietti come grande difficoltà, che lo Stato andrebbe ad aggravarsi di una somma di gran lunga superiore di quella che deriverebbe dal progetto di legge che è stato presentato al Senato. Io non credo che questa difficoltà abbia un gran valore. È vero che la pensione secondo il progetto di legge non incomincia che a 25 anni; ma è

altresi vero che è calcolata in modo, di cui parlerò fra poco, che la pensione che potrà competere ad un impiegato che avrà più di 25 anni di servizio, sarà sempre tale da oltrepassare notevolmente la metà dello stipendio e quindi una pensione di riguardo per le finanze dello Stato; mentre per le pensioni che si darebbero per gli impiegati che contano per esempio 15 anni di servizio sarebbero molto lievi sia in ragione dei pochi anni di servizio, sia in ragione del minor stipendio.

Il Senato mi permetterà che gli presenti un brevissimo calcolo per spiegar meglio il mio concetto.

Io suppongo e credo poter in parte aver assenzienti gli avversari della mia proposta, suppongo che sopra un dato numero d'impiegati (200 per esempio), si possano verificare 4 casi di giubilazione per impotenza al servizio, cioè dopo 10 anni, dopo 15 anni, dopo 20 e dopo 25. Ad un impiegato dopo 10 anni di servizio, calcolata anche abbondantemente una media di 1200 lire di stipendio, la sua pensione di 10 quarantesimi sarebbe per conseguenza di 300 lire. Ad un impiegato dopo 15 anni, voglio calcolare una media di 1600, la sua pensione di 15 quarantesimi, sarebbe di lire 600; ad un impiegato che abbia 20 anni di servizio, suppongo una media di 2000 lire, sulle quali per 20 quarantesimi si darebbe di pensione mille lire; finalmente all'impiegato che conta 25 anni di servizio, credo non poter attribuire meno di una media di stipendio di lire 3000, sulle quali, pelle prime due mila per 25 quarantesimi, e suppongo per le altre 1000 a 25/50, spetterebbe la pensione di lire 1750.

Sicuramente, che a prima vista avrete da un lato 1750 lire, dall'altro 1900, pare che vi sia risparmio per parte dello Stato, ma io debbo fare un riflesso. L'impiegato che ha dieci anni di servizio, secondo l'attuale progetto, rimasto senza pensione, come pare quello che ne ha 15, se non hanno mezzi propri di sussistenza andranno disgraziatamente a morire all'ospedale; ma quello che ne ha 20 non ci andrà.

Al disopra delle leggi positive vi sono delle leggi eterne nel cuore dell'uomo, leggi di umanità, leggi di carità fraterna che non permettono mai ad un capo di ufficio, ad un Ministro qualunque di condannare alla mendicizia un uomo che si rende impotente dopo 20, 21, 22 anni di servizio con una semplice indegnità senza lasciargli trascorrere il tempo di metterlo a riposo colla pensione cui dopo due o tre anni potrebbe aver diritto. Succederà allora quello che accade adesso, e quello che accadeva in alcune provincie d'Italia: si comincerà a chiudere un occhio sulle mancanze dell'impiegato, si seguirà con dare un congedo per motivi di salute; dopo un breve ritorno dell'impiegato si tornerà a ripetere un congedo per nuovi motivi di salute, si finirà per metterlo in aspettativa e si farà tanto che quel povero uomo possa raggiungere i 25 anni, onde poter conseguire la pensione.

Io credo adunque, che il sistema che propongo in

effetto non produrrà le conseguenze del maggiore dispendio che sono temute.

Altra obbiezione, quantunque non fatta direttamente al mio emendamento, sta pure nelle parole dette da un onorabile nostro collega, nella seduta di ieri l'altro, il quale supponendo il caso di un impiegato che sopravvivesse 40 anni alla concessione d'una pensione di L. 3000, ha moltiplicato il numero degli anni visauti pel montare della somma e ci ha messo davanti lo spauracchio di L. 120,000 che lo Stato largirebbe ad una sola persona.

Ora Signori non credo che quelli che saranno giubilati dopo pochi anni di servizio dopo 10, 15, 20 anni possano godere la pensione oltre 40 anni.

Quando un uomo senza malattie ha potuto varcare la metà della vita, quando giunge sano e salvo all'età matura, questo si può dire che camperà molto; epperò mi rallegro coll'autore dell'obbiezione accennata, di vedere nel Senato tanti illustri funzionari, decoro del nostro Corpo, che in età molto avanzata compiono egregiamente le funzioni pubbliche loro attribuite. Ma il giovane che diventerà impotente per malattie all'età di 30 anni, non camperà altri 40 anni e camperà stentatamente 5, 6, 7, 8 anni e non di più. La storia dell'umana natura è tale che prova, credo, quanto asserisco.

Per queste ragioni che ho cercato di abbreviare per quanto possibile onde recare meno disturbo al Senato, spero che qualcheduno sorgerà in appoggio a sostenere questa classe interessante dei pubblici impiegati, alla quale se non ho l'onore di appartenere, le porto però un grandissimo interesse e perchè ho avuto sott'occhi molte volte l'esempio di famiglie ridotte all'indigenza dopo essere state in considerevole agiatezza, quando il Capo era abile a servire lo Stato, e perchè ritengo, e in questo ho conforme l'opinione del signor regio Commisario, che senza l'assicurazione dell'avvenire è impossibile avere dei buoni impiegati, e quando ci saranno buoni impiegati non solamente lo Stato sarà ben servito, non solamente l'amministrazione non darà luogo a lagni, ma si potrà anche restringerne il numero quando saranno valenti ed operosi, e quindi si otterrà da un altro lato quell'economia che, secondo me con poca giustizia, si vorrebbe ottenere col sistema della legge.

Presidente. Il signor Senatore Lauzi ha deposto sul banco della presidenza un emendamento così concepito:

« Propongo che in ambo i paragrafi b, c invece di dopo 25 anni si legga dopo 10 anni. »

Quantunque quest'emendamento sia doppio, vale a dire si riferisca a due parti dell'articolo, nella sostanza però è uno solo. Interrogo il Senato se voglia appoggiarlo complessivamente.

Chi lo appoggia è pregato di alzarsi.

(Appoggiato.)

Senatore **Arrivabene.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore di San Martino che l'aveva chiesta nella seduta di ieri.

Senatore Di S. Martino. L'onorevole Senatore Lauzi ieri ha di bel nuovo invocato la mia testimonianza sull'andole dei lavori che si erano intrapresi dalla Commissione legislativa riguardo al progetto di legge sulle pensioni. Esso nel fare la sua istanza al Senato perchè portasse al decennio il tempo necessario a conseguire la pensione, si appoggiava principalmente al voto allora espresso dalla Commissione e dall'ufficio preparatorio del medesimo di cui io aveva l'onore ad un tempo di essere e presidente e relatore.

Sta infatti che la Commissione legislativa esaminando con molta maturità questa questione, si preoccupò vivamente dell'effetto primitivo che poteva produrre nelle provincie aggregate allora alla Monarchia italiana l'introdurre un sistema molto più restrittivo, molto meno favorevole agli impiegati, di quello che fossero i diversi sistemi precedentemente adottati dai passati governi di queste provincie.

Allora la Commissione ebbe a sostenitore delle idee conformi a quelle testè spiegate dal signor Lauzi un collega che tutti vediamo mancare con immenso rammarico nei banchi del Senato, il conte Giulini, il quale senza aver mai appartenuto neppure esso a nessuna categoria d'impieghi, si era talmente fatto interprete dei bisogni della classe degli impiegati, che con la sua eloquenza, la quale scaturiva dal cuore, parlando di piaghe e di bisogni che pur troppo erano noti a molti dei membri della Commissione ottenne molti voti dati più, quasi direi, dal cuore, che dallo stretto calcolo delle condizioni delle finanze.

Ora io non intendo in nessuna maniera di venire in Senato a farmi il contraddittore dei bisogni degli impiegati, perchè ho sempre vissuto in mezzo a loro, ed ho conosciuto da vicino i pregi che li adornano; bensì io voto come Senatore e come privato, secondo il mio modo particolare di vedere.

Io mi preoccupo immensamente a questo punto della questione finanziaria.

Quando ho fatto parte, anche col signor senatore Lauzi, della Commissione legislativa, aveva in allora idee molto più sorridenti in fatto di finanze, di quelle che non abbia oggi: io sperava che un'energia immediata, che una serie di provvedimenti che parevano possibili, potessero in uno spazio di tempo non molto lungo portare le nostre finanze in una condizione molto diversa da quella in cui adesso si trovano.

Ora io dichiaro e ripeto che non mi sento il coraggio di proporre che si allarghi il progetto presentato dal Ministero, il quale se ha molte disposizioni, le quali sicuramente combattono idee universalmente invalse in alcune provincie, non che diritti creduti definitivamente acquisiti, non combatte però, secondo me, veri diritti, perchè non credo vi sia chi voglia seriamente sostenere che la legge sulle pensioni dia un vero diritto avente tutti i caratteri ed i requisiti d'un contratto; è invece

un'obbligazione di buona fede, che può variarsi se necessità impellenti, se urgenti motivi lo consigliano.

Io sarei il primo a combattere una legge in cui vedessi gli impiegati trattati duramente per puro capriccio, ma quando le ragioni che consigliano il Governo a portare in siffatta materia una restrizione sono così evidenti, io dichiaro nuovamente che ben mio malgrado mi trovo costretto a votare contro il proposto emendamento.

Presidente. La parola è al senatore Arrivabene.

Senatore Arrivabene. Mi duole molto di dover combattere l'emendamento dell'onorevole senatore Lauzi, ispirato come è da sentimenti generosi che sempre mi piacerebbe dividere; ma in questo momento mi pare che ciò non si possa fare.

Quanto agli impiegati, ai quali io mi interesso vivamente, agli impiegati per così dire passati, io credo che è nostro dovere, qualunque sia la situazione finanziaria di rispettarne la posizione acquistata e le promesse fatte, ma quanto agli impiegati avvenire, lasciando ancora da parte la questione finanziaria, io credo che la legge che forma oggetto della presente discussione li tratti in un modo conveniente, e che non sia quindi nè necessario nè utile il largheggiare di più.

Farò a questo proposito un'osservazione che non dirò economica ma di buon senso: Egli è fuor di dubbio che quando si deve conferire un impiego vi sono 10, 20, 30 postulanti: è una legge generale, che non voglio dire di economia politica, perchè forse mi troverei in causa propria, ma è legge, lo dirò ancora, di buon senso, che quando molti offrono i loro servizi, bisogna che questi servizi abbiano tali vantaggi, che anche remunerati moderatamente, pur siano abbastanza remunerati.

Questa legge è seguita nella questione degli operai della mano, per così dire, e non voglio certo con queste ragguagliare le condizioni degli operai dell'intelligenza, ma trovo per altro che costoro sono bastantemente ricompensati nel modo dal Governo stabilito; e quindi io credo che dobbiamo attenerci al progetto di legge quale fu proposto, e non largheggiare, ripeto, di vantaggio.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Io non posso che far plauso ai generosi sentimenti che hanno ispirato l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Lauzi, e che egli ha svolto con tante belle ed eloquenti parole.

Sento però il debito di richiamare l'attenzione del Senato sopra alcune condizioni speciali di fatto e sopra alcune considerazioni per le quali io credo che non si possa facilmente accogliere il proposto emendamento.

Bisogna indubitatamente distinguere l'impiegato quale il diventa inabile per infermità derivanti da cause ordinarie e non dall'esercizio o a causa dell'esercizio delle sue funzioni; e l'impiegato il quale diventa inabile al

lavoro per infermità contratte nell'esercizio, o a causa dell'esercizio delle sue funzioni.

Quando si tratta d'infermità, di inabilità le quali derivino dall'esercizio dell'impiego, è evidente che la legge deve usare i maggiori riguardi, anzi riguardi assolutamente eccezionali.

E a ciò provvede l'articolo 2 del progetto di legge secondo il quale si concede una pensione a questi impiegati qualunque sia l'età loro, qualunque sia la durata dei loro servizi.

Non è certamente nella medesima condizione l'impiegato il quale diventi infermo e inabile per una causa qualunque indipendente dall'esercizio dell'impiego, per una sventura che può colpir lui come qualunque altro cittadino.

Allorchè l'impiegato si trova in questa condizione pare che non possa considerarsi in un modo diverso e più favorevole di quello con cui viene considerato l'impiegato che ha servito per 25 anni continui ed ha raggiunto l'età di 65 anni; vale a dire l'impotenza in cui questo impiegato viene costituito per una causa accidentale non può essere considerata altrimenti che come l'impotenza che derivi dal fatto naturale dell'età.

Ora se l'impiegato il quale diventa inabile od almeno si presume che diventi inabile all'età di 65 anni, perchè possa aver diritto alla pensione, è mestieri che abbia servito per 25 anni, mi pare che collo stesso criterio si debba ancora ritenere che l'impiegato il quale diventa inabile per malattia non possa avere diritto alla pensione se non quando abbia durato nel servizio per un periodo almeno di 25 anni; altrimenti non si applicherebbe un criterio uniforme; e vi sarebbero quasi due pesi e due misure perchè si darebbe all'inabilità derivante da cause accidentali un favore maggiore di quello che si concede all'inabilità presunta, e pur vera nel maggior numero dei casi che deriva dall'età molto inoltrata.

L'onorevole Senatore Di S. Martino ha già parlato abbastanza delle condizioni finanziarie le quali non possono consentire che si largheggi di troppo in un progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

Queste ragioni sono gravissime, e non abbisognano di dimostrazioni e di parole ulteriori.

Pur nondimeno a mostrare anche col fatto quale sarebbe la portata finanziaria di una riduzione di questo periodo di servizio da 25 anni a 10, basterà osservare che dopo soli dieci anni di servizio la rendita vitalizia a cui avrebbe diritto l'impiegato pel cumulo cogli interessi composti delle ritenute fatte sopra il suo stipendio non eccede la quota frazionaria di 46 millesimi. Di modo che sopra uno stipendio medio di 2160 lire la pensione non potrebbe corrispondere a più di 100 lire annue; e conseguentemente la pensione che si accorderebbe realmente in questo caso, cioè dopo 10 anni di servizio, sarebbe più del quintuplo di quella a cui si avrebbe diritto per la ritenuta.

Al contrario dopo 25 anni di servizio, mettendo in

confronto la rendita vitalizia a cui l'impiegato avrebbe diritto per il cumulo delle ritenute sugli stipendi con la pensione che il progetto di legge gli concede, questa corrisponderebbe a quattro volte l'ammontare della rendita vitalizia derivante dalle ritenute.

Questo esempio, e se ne potrebbero arrecare molti altri, mostra effettivamente l'aggravio grandissimo delle finanze dello Stato.

Aggiungo che col progetto di legge non si abbandona poi assolutamente senza alcun compenso l'impiegato, il quale diventi inabile per infermità prima del compimento dei 25 anni di servizio. Il progetto di legge stabilisce che in questo caso l'impiegato ha diritto ad un'indennità la quale è determinata in tanti dodicesimi sulle prime 2000 lire di stipendio, e in tanti ventiquattresimi sulle somme ulteriori, quanti sono gli anni di servizio. Intendo che questa è una indennità per una volta sola; ma è ben naturale che non si restringa a 10 anni il termine minimo della durata del servizio perchè si abbia diritto ad una pensione vitalizia. È ben naturale che quantunque le ritenute sullo stipendio non costituiscano un corrispettivo vero della pensione, pur nondimeno si debbono considerare come una delle basi su cui si misura la quantità della pensione; in modo che, quando troviamo che il cumulo delle ritenute è immensamente sproporzionato colla quantità della pensione che si concederebbe, allora ogni ragione di prudenza esige che invece di una pensione vitalizia si conceda una indennità per una volta sola. Questa può essere concessa per ragione di equità bene intesa, e non arreca le conseguenze di un aggravio continuativo sul bilancio dello Stato.

Oltre a ciò vi sono altre leggi le quali possono provvedere nei casi gravi, e nelle contingenze speciali e lacrimevoli alle quali accennava così eloquentemente l'onorevole Senatore Lauzi. Vi è la legge, o almeno vi sono ora delle disposizioni concernenti le aspettative degli impiegati. Quando un impiegato non abbia raggiunto 25 anni di servizio e si trovi veramente in condizioni gravi di salute; quando per i suoi antecedenti e per la utilità dell'opera da lui prestata meriti una considerazione speciale, allora non è impedito al Governo di collocarlo in aspettativa con metà o con $\frac{1}{3}$ dello stipendio. Quantunque l'aspettativa non possa durare per oltre un anno o due, pur tuttavia è sempre uno dei modi con cui si può arrecar sollievo alla condizione dell'impiegato e della sua famiglia.

Si aggiunga a questo espediente, a questo temperamento possibile, l'indennità; e si vedrà che lo Stato viene in soccorso nel miglior modo ad una condizione sventurata sì, ma che non deriva nè dal fatto del Governo, nè dall'esercizio delle funzioni pubbliche dell'impiegato.

Egli è vero, o Signori, che in alcune provincie italiane vi sono delle leggi le quali prevedendo appunto il caso d'infermità, o d'inabilità degli impiegati accordano il diritto alla pensione dopo soli 10 anni di ser-

vizio. Vi è, per esempio, tale disposizione in Toscana, in Lombardia, in Parma. Ma è ancora da considerare che quando queste leggi sulle pensioni erano promulgate in quei paesi, gli stipendi degli impiegati erano molto più tenui che non sono presentemente; e quindi la larghezza delle leggi sulle pensioni, trovava un certo corrispettivo nella tenuità degli stipendi. Questi stipendi sono ora raddoppiati a fronte di ciò che erano nelle provincie testè citate. E difatti in altre provincie italiane, come nelle napoletane e nella Sicilia, dove gli stipendi erano tenui si nella classe inferiore degli impiegati, ma meno tenui che in Toscana, in quelle provincie la legge sulle pensioni stabiliva a 20 anni il *minimum* della durata di servizio perchè si avesse diritto alla pensione di riposo.

Queste considerazioni e specialmente quella gravissima, che domina tutte le altre, della condizione delle finanze, e della necessità di diminuire quanto più sia possibile gli aggravii del bilancio dello Stato, il quale presenta ormai un disavanzo così enorme, sono tali che io spero che la saviezza del Senato non vorrà approvare l'emendamento proposto dal Senatore Lauzi.

Presidente. La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Jacquemond, relatore. L'Ufficio Centrale non può accettare l'emendamento proposto dal signor Senatore Lauzi, imperocchè è nell'obbligo di tener una giusta bilancia tra la giustizia che è dovuta agli impiegati e le esigenze dell'erario, cioè ai diritti dei contribuenti i quali non debbono accordare agli impiegati più del necessario, del convenevole, del giusto.

Quindi riferendomi alle osservazioni svolte dal sig. Commissario Regio, io sono convinto che se si entrasse nella via proposta dal signor Senatore Lauzi, la legge sarebbe troppo generosa, mentre deve essere soltanto giusta; motivo per cui l'Ufficio Centrale insiste per l'adozione del progetto ministeriale.

Senatore Sappa. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sappa. Prego il Senato di permettermi alcune considerazioni che, a mio avviso, possono servire a formarsi un criterio pratico della questione di cui si tratta.

Come fu osservato dall'onorevole Senatore Lauzi, e dal Commissario del Governo, parecchie legislazioni dell'Italia ed anche fuori d'Italia (citerò quelle del Belgio fra le altre) ammettono che si possa far luogo al diritto di ottenere la pensione di riposo una volta che l'impiegato esce dal servizio dopo 10 anni, e che è incapace di continuarlo per ragioni di salute, o perchè altrimenti l'impiego al quale apparteneva è soppresso.

Questo principio che esisteva in queste legislazioni non esisteva nel Regio Brevetto del 1835 che regolava le pensioni degli impiegati civili nelle antiche provincie dello Stato; esistevano però parecchie leggi relative alle pensioni di alcune categorie di impiegati, come

quelli di dogana, di finanza, che facevano luogo appunto a questa più breve durata del servizio.

Nel 1835 quando venne sancito il Brevetto Regio che introdusse delle norme fisse per accordare pensioni, imperocchè prima si accordavano a beneplacito del Re, e si accordavano dopo un servizio molto minore, ed a misura che piaceva al Governo per ragioni di equità, e solo nel 1835, dico, che fu stabilito il periodo di 25 anni per aver titolo (poichè allora non c'era diritto) alla pensione di riposo, ma si ammetteva dallo stesso Regio Brevetto il principio dell'aspettativa, il quale non era limitato a nessun periodo di tempo, quindi il correttivo della regola, della disposizione dei 25 anni si trovava per compenso in questo principio della aspettativa.

Di questo principio dell'aspettativa si è forse anche abusato, soprattutto nei cambiamenti politici dei Governi che sorvennero, sicchè molti impiegati hanno dovuto lasciare il loro impiego.

L'equità volle che non avendo diritto ad ottenere una pensione di riposo si provvedesse altrimenti, e si è provveduto colle aspettative.

Queste formavano una categoria gravissima del bilancio dello Stato, e talmente grave, che parecchie volte nelle Camere si erano sollevati richiami contro questa spesa che pesava sulle finanze dello Stato.

Si fu allora che dalla Commissione del bilancio della Camera dei deputati presieduta dall'onorevole conte Di Revel, e della quale io faceva parte, si è pensato al modo per far cessare questo inconveniente a carico del nostro bilancio, conciliando le esigenze dell'equità, ed appunto il conte Di Revel, così sollecito delle condizioni delle finanze ha in allora proposto alla Camera elettiva e furono adottati dai due rami del Parlamento alcuni articoli che vennero inseriti come addizionali alla legge del bilancio del 1851; fra le disposizioni che si erano introdotte in quel bilancio vi era questa, che di tutte le aspettative si facessero varie categorie; che coloro che avevano un servizio inferiore a dieci anni, se erano in istato di ripigliare servizio, si collocavano in qualche impiego, se non erano in istato di prestare servizio, oppure se non volevano rientrare, cessavano dallo avere qualunque assegnamento; che coloro che avevano più di 10 anni di servizio avevano diritto a farsi liquidare la pensione in proporzione degli anni di servizio che avevano prestato, e sulla base del Brevetto del 1835. Questa pensione non poteva che essere assai tenue, imperocchè era regolata secondo il Brevetto medesimo.

In conseguenza di questa disposizione scomparve la categoria 24 del bilancio passivo e scomparvero così tutte le aspettative.

Ma quel rimedio era temporario, non provvedeva che a quelle aspettative che esistevano, e necessariamente le cause che avevano determinato prima le aspettative si potevano rinnovare.

Il Governo, d'accordo col Parlamento, preoccupato di questa questione, ha studiato un progetto di legge

sulle pensioni civili. Questo progetto che fu preparato da una Commissione di persone espertissime, che fu discusso dalla Camera dei deputati, recava appunto il principio che tuttavolta che per un' infermità o per soppressione di impiego un impiegato cessava dal servizio, se aveva 10 anni di servizio aveva diritto ad una tenue pensione.

Questo principio è stato adottato dalla Camera a grande maggioranza. Quel progetto di legge non fu poi adottato non perchè contenesse tale principio, ma perchè nei vari emendamenti proposti e adottati eravene alcuno che sconvolgeva l'economia della legge per cui essa fece naufragio ma il principio della convenienza di provvedere dopo un decennio di servizio all'impiegato che fosse reso inabile a prestar servizio o che altrimenti per fatto indipendente dalla sua volontà dovesse cessare dal medesimo, venne sancito in massima dalla Camera.

Preoccupata, m'immagino, da questa stessa idea, la Commissione legislativa a cui alludeva l'onorevole Lauzi ha introdotto lo stesso principio nel progetto di legge che aveva preparato.

Il Ministero attualmente ha adottato un principio diverso e l'Ufficio Centrale ha accettato questo sistema. Io faccio però osservare che il principio su cui posava quella disposizione era un principio di evidente equità, talmente evidente, che non vi fu questione nel 1851, quando fu proposto per far cessare quelle aspettative che esistevano; non vi fu questione quando si venne nella Camera a proporlo come articolo di legge.

Se non si introduce questa disposizione nella legge ne verrà per conseguenza necessaria (poichè essendo un principio di equità, è proprio dei principii di equità per un verso o l'altro di farsi strada, e ciò ritengo dirlo in onore della società umana) che voi aprite l'adito alle aspettative; giacchè togliete il modo di provvedere alla sorte dell'impiegato che per causa indipendente dalla propria volontà ha dovuto cessare il servizio dello Stato; e ciò già lo accennava il signor Commissario del Governo, il quale appunto diceva che a quegli impiegati si sarebbe provveduto colla legge sulle aspettative; ma l'aspettativa che è proposta nel citato progetto di legge è limitata a due anni; ora, le infermità pur troppo possono essere più durevoli.

Osservo ancora che sono in procinto tante riforme, che necessariamente per l'economia stessa dello Stato si dovranno forse ridurre molti uffici, e come si potranno ridurre tutti questi uffici se non si provvede alla sorte degli impiegati che coprono gl'impieghi? Per necessità dovrà il Governo privarsi degl'impiegati più capaci ed esperimentati, perchè hanno diritto alla pensione e valersi di impiegati non pratici ed inesperti perchè quelli non avrebbero diritto alla pensione!

Il Commissario regio ci ha accennato la disposizione dell'articolo 2 che, cioè, quando un' infermità è contratta a causa dell'impiego si potrà avere il diritto di pensione; ora tutti sappiamo che l'accertare le vere cause

delle cose è difficilissimo assunto, talmente che è noto il verso,

Felix qui potuit rerum cognoscere causas.

In questa oscurità delle cause che hanno potuto produrre nell'impiegato l'incapacità al servizio, forse l'equità troverà anche altro scampo alla posizione di quegli impiegati che saranno privati dell'impiego.

Ho creduto di dover sottoporre al Senato queste considerazioni per accennare come la questione che si agita presentemente, non è questione nuova, ma è questione che fu discussa e considerata varie volte, che venne sempre risolta nel senso che proponeva l'onorevole senatore Lauzi; ho voluto osservare al Senato che quando sia rigettata la proposta dell'onorevole Lauzi, necessariamente si dovrà in altro modo appagare questo sentimento d'equità e che forse l'economia che si propongono gli oppositori della medesima è disinteressata in questa questione, perchè se non si spende in questo modo, si spenderà in un altro, ma l'equità e le sue esigenze verranno essere appagate; e questo santo principio saprà trovare altrimenti adito presso il Governo, ma forse meno legalmente.

Presidente. Non domandandosi la parola metto ai voti prima l'emendamento del Senatore Lauzi che colpisce due paragrafi b e c. Siccome però esso sorge dalla stessa considerazione, e mira allo stesso effetto, credo che si possa mettere complessivamente ai voti.

L'emendamento consiste a porre in ambo i paragrafi b e c dell'art. 1, invece delle parole *dopo 25 anni* le parole *dopo 10 anni*.

Chi approva l'emendamento voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova non è adottato.)

Si passa al paragrafo c, sul quale vi è l'emendamento proposto dal Senatore Roncalli.

Egli propone che si sostituisca alla redazione dell'Ufficio Centrale la primitiva del Ministero. La differenza tra queste due redazioni consiste in ciò che alla redazione del Ministero l'Ufficio Centrale ha fatto le seguenti variazioni: cioè alla particella o ha surrogato la particella e, poi ha aggiunto *quelli che dopo il tempo medesimo fossero*, clausola, la quale non si incontra nel paragrafo del progetto ministeriale. Poi ha surrogato la parola *disponibilità* a quella di *aspettativa*.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal Senatore Roncalli.

Senatore Jacquemond, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Jacquemond, relatore. L'Ufficio Centrale non ha fatto nessun cambiamento al progetto ministeriale. Egli ha spiegato soltanto in modo più chiaro il concetto del Ministero: dunque l'emendamento proposto dal Senatore Roncalli sarebbe senza effetto pratico, motivo per cui non lo credo utile.

Si è voluto in quest'articolo contemplare due casi: cioè il caso in cui un impiegato è dispensato dall'ufficio dopo 25 anni di servizio, ed il caso in cui un im-

piegato è collocato in disponibilità dopo 25 anni di servizio.

Tale era il concetto del Ministero, e tale fu la redazione dell'Ufficio Centrale, ond'io domando in che il Senatore Roncalli trovi differenza nelle due redazioni?

Senatore Roncalli. Quando l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale avrà terminato di parlare mi riservo di spiegare l'enorme differenza che passa a mio parere fra le due redazioni.

Senatore Jacquemoud, *relatore*. Io ho terminato. Presidente. La parola spetta al senatore Roncalli.

Senatore Roncalli. Io mi permetterò di rileggere, poiché sono brevi parole, i membri dell'uno e dell'altro articolo.

Quello del Ministero dice: « Hanno diritto di essere collocati a riposo e di conseguire pensione § C quelli che dopo 25 anni di servizio fossero dispensati dall'impiego o collocati in aspettativa per soppressione o riforma degli uffici. »

Prego i signori Senatori di notar bene che le condizioni di collocamento in aspettativa o della dispensa dall'impiego sono comuni a tutti questi due casi, soppressione dell'impiego o riforma degli uffici.

Nell'articolo invece dell'Ufficio Centrale è detto § C: « Quelli che dopo 25 anni di servizio fossero dispensati dall'impiego, e quelli che dopo il tempo medesimo fossero collocati in disponibilità per soppressione o riforma degli uffici. »

Dalla semplice lettura di questi articoli si argomenta che la condizione della soppressione o riforma degli uffici non si riferisce che alla seconda parte, cioè a quelli che fossero collocati in disponibilità, ma quelli che fossero dispensati sarebbero esonerati da questa seconda condizione.

Ora io domando se non vi ha una differenza enorme tra i due articoli.

Soggiungerò poi che credo questa differenza essenziale, e se non vi fosse stata, io penso che l'Ufficio Centrale non si sarebbe preso la cura di variare l'articolo del progetto ministeriale.

Non bastando di più perocchè mi sembra che la cosa emerga evidentemente dal confronto dei due articoli, e mi rimetto alla saviezza del Senato.

Senatore Di Pollone. Supponendo che l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale voglia rispondere al proponente, io mi fo lecito di pregarlo a dire cosa intenda colla parola *disponibilità*, perchè se male non m'appongo, finora questa classe d'impiegati nelle antiche provincie dello Stato non esiste per gli impieghi civili.

È vero che il Ministro della Guerra pone spesse volte in *disponibilità* uffiziali superiori che appartengono all'esercito, ma io ripeto, finora non ho inteso a dire che un impiegato che percorre la carriera civile sia passato in *disponibilità*; forse verso in un errore, quindi prego il relatore dell'Ufficio Centrale a voler dare quelle spie-

gazioni che possono chiarire il dubbio ed appagare me ed il Senato.

Senatore Jacquemoud, *relatore*. Volendo mettere questa legge in armonia colle leggi già votate ed anche con quelle che il Ministero ha presentato al Parlamento l'Ufficio centrale ha fatto quell'emendamento al paragrafo C precisamente per servirsi della parola *disponibilità*, invece della parola *aspettativa*, imperocchè nella legge che fu presentata alla Camera dei deputati, e che credo verrà fra poco in discussione, è stabilito nell'articolo primo: « gli impiegati civili dello Stato possono essere messi in *disponibilità* soltanto per soppressione d'ufficio o riduzione di ruoli organici; possono essere collocati in *aspettativa* solamente per le seguenti cause: 1° d'infermità, 2° motivi di famiglia in seguito a loro domanda. »

L'Ufficio Centrale ha adoperato l'espressione del progetto di legge sovraccennato applicabile al caso di cui si tratta.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Ciò che voleva dir io, è stato detto testè dall'onorevole proponente. La legge che provvede sull'*aspettativa* e sulla *disponibilità* degli impiegati che non sono in servizio attivo, dispone che non vi saranno che due categorie d'impiegati fuori del servizio attivo, cioè quella in *disponibilità* per soppressione del loro ufficio o per ragione dei ruoli organici, e quella in *aspettativa* per infermità o per motivo di famiglia; altre categorie questa legge non riconosce.

Egli è vero però che per quanto concerne le antiche provincie la qualità di impiegato in *disponibilità* non esisteva legalmente per gli impiegati dell'ordine civile; sta poi infatto che ricorrendo quella sterminata e lunga serie d'impiegati che non sono in servizio attivo, si sono esaurite tutte le formule per trovar modo di dare un assegno ad un impiegato che non fosse più in attività.

Venendo poi al progetto di legge che discutiamo, non si sono del pari stabilite che due categorie di non impiegati attivi, cioè quelli posti in *disponibilità* per ragione di soppressione o per riforma degli uffici, e di impiegati in *aspettativa* per motivi di malattia o per motivi di famiglia; quindi mi pare che la proposta dell'Ufficio Centrale sia da adottarsi perchè armonizza con quella del disegno di legge che provvede sull'*aspettativa* e *disponibilità* degli impiegati, il quale probabilmente verrà anche ad essere sancito dal Parlamento.

Presidente. La parola è al Commissario Regio.

Commissario Regio. Pregherei il Senato d'osservare che tra il paragrafo C dell'articolo primo come era proposto nel progetto ministeriale, e lo stesso paragrafo come è modificato nel progetto dell'Ufficio Centrale non vi è differenza di sostanza ma unicamente di forma.

Secondo la locuzione del progetto del Ministero si diceva che hanno diritto di essere collocati a riposo gli

impiegati che dopo 25 anni di servizio fossero dispensati dall'impiego e collocati in aspettativa per soppressione o riforma degli uffici. Erano dunque due i casi che si prevedevano. Il primo, la dispensa dal servizio per ragioni d'ordine amministrativo, di servizio, o per un motivo qualunque; il secondo, il collocamento in aspettativa per soppressione o riforma d'ufficio.

La riforma o soppressione degli uffici non può dar luogo a dispensa dal servizio dell'impiegato, ma secondo il progetto di legge presentato per le aspettative e le disponibilità può dar luogo al collocamento dello impiegato in disponibilità. Ecco perchè alla prima clausola di questo paragrafo *dispensati dall'impiego* non si possono riferire le parole *soppressione e riforma degli uffici*; le quali si riferiscono unicamente al secondo inciso, ove si parla degli *impiegati collocati in aspettativa*. Nulladimeno questa locuzione era alquanto dubbia e l'Ufficio Centrale non ha fatto che renderla più chiara distinguendo più nettamente i due casi, col sostituire la particella e alla particella o, e col cambiare la parola *aspettativa* nella parola *disponibilità*, per essere d'accordo col progetto di legge presentato dal Governo sulla materia speciale delle aspettative.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento del senatore Roncalli, la cui sostanza e forma è già stata ampiamente spiegata.

Chi approva l'emendamento del senatore Roncalli sul paragrafo C dell'articolo 1 voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Ora metterò ai voti il paragrafo B redatto dall'Ufficio Centrale, che concorda perfettamente con quello del Ministero.

Chi approva questo paragrafo voglia sorgere.

(Approvato.)

Metto ai voti il paragrafo C. Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo primo.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. L'impiegato che in conseguenza dell'esercizio delle sue funzioni fu reso inabile a prestare ulteriormente servizio, ha diritto di essere collocato a riposo, e di conseguire la pensione, qualunque sia l'età sua e la durata dei suoi servizi. »

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. La parola è al senatore Martinengo.

Senatore Martinengo. Domando permesso al Senato di sottoporre un emendamento a quest'articolo io quanto che lo trovo un poco indeterminato.

L'emendamento che io proporrei consiste nell'aggiungere la parola *immediata* dopo la parola *conseguenza*. Esso sarebbe perciò concepito così: « L'impiegato che in conseguenza immediata dell'esercizio delle proprie funzioni fu reso inabile a prestare ulteriormente servizio, ecc... »

Il lasciare, come disse, indeterminata questa circo-

stanza di fatto che può rendere inabile alle funzioni un impiegato, parmi non possa essere nell'interesse dello Stato.

Sono condotte a questa riflessione anche dalla somiglianza di trattamento che dà questa stessa legge all'articolo 21 ove leggonasi queste parole: « La vedova dell'impiegato... ha diritto ad una parte di pensione... ove la morte del marito fosse avvenuta come conseguenza immediata del servizio. »

Presidente. Prego il signor Senatore a far passare il suo emendamento al banco della Presidenza.

Prima ch'io dia contezza dell'emendamento proposto dal Senatore Martinengo debbo informare il Senato che mi venne porta dal signor Commissario Regio d'accordo coll'Ufficio Centrale una nuova redazione dell'articolo 2, il quale sarebbe concepito in questi termini:

« L'impiegato che per inabilità derivata da ferite ricevute o da accidenti sopraggiunti nell'esercizio o a causa dell'esercizio delle sue funzioni fu reso incapace a prestare, ecc. »

Senatore Martinengo. Io accolgo la nuova redazione proposta dal signor Commissario Regio d'accordo coll'Ufficio Centrale, perchè spiega ancor meglio l'effetto di quest'articolo, epperò quand'essa venga adottata dal Senato, ritiro il mio emendamento.

Presidente. Questa nuova redazione si metterà ai voti come testo del progetto di legge.

In arguito alla dichiarazione del Senatore Martinengo di prescindere per ora dal suo emendamento, io porrò ai voti il testo della nuova redazione dell'Ufficio Centrale fatta d'accordo col Regio Commissario.

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Paleocapa. Forse non ho compreso bene, ma mi pare che qui si parli del caso che merita pensione uno che non ha conseguito l'età voluta dalla legge quando non è più in grado di servire per ferite, od accidenti...

Presidente. Scusi signor Senatore, leggerò di nuovo il testo come mi è stato trasmesso. (Vedi sopra)

Senatore Paleocapa. Io non posso ben comprendere che senso si abbia quella lata espressione *od accidenti sorvenuti* quando si specifica poi anche le ferite.

Se si vuole abbracciare in generale tutti gli accidenti sorvenuti, tanto faceva omettere anche le ferite e dire semplicemente *per accidenti sorvenuti*. Se si crede che le ferite meritino una speciale indicazione, parmi che possa meritarsela anche qualche altra malattia; perchè solamente *ferite* od *accidenti sorvenuti*? supponiamo che uno nell'esercizio delle sue funzioni (cosa che può darsi benissimo) contragga una gravissima malattia che non sia *ferita*; questa si chiamerà un *accidente sorvenuto*? Ma perchè allora non considerate come *accidente sorvenuto* anche le ferite? Quello specificare le ferite, e poi abbracciare tutto negli *accidenti sorvenuti*, mi pare che possa dar origine a molte questioni e con-

trasti, e che la disposizione della legge a questo riguardo non sia abbastanza chiara e precisa.

Senatore Di Pollone. Domanda la parola.

Presidente. Il senatore Di Pollone ha la parola.

Senatore Di Pollone. Vorrei che la mia voce fosse più autorevole che non lo è, onde persuadere il Senato dell'ingiustizia della disposizione dell'articolo ora presentato.

La legge Belga prevede più casi, cioè quello di malattia sopraggiunta nell'esercizio delle funzioni, e dà facilità agli impiegati che ne vengono affetti di ottenere la pensione di ritiro dopo dieci anni di servizio; ed era appunto lo stesso spirito di umanità verso gli impiegati che aveva dettato l'articolo 2 presentato dal Governo ed ammesso senza difficoltà dall'Ufficio Centrale.

Ora io non so perchè mutando affatto consiglio si voglia e dal Regio Commissario e dall'Ufficio Centrale sopprimere quella disposizione per venire ad un'altra che io trovo anche giusta, e che vedo scritta all'articolo 4 della mentovata legge Belga, ma che provvede a tutt'altro caso.

Se il Senato me lo permette io darò lettura dei tre articoli che riguardano i diversi casi di eccezione.

L'articolo 3 dice così:

« Tout magistrat, fonctionnaire ou employé, reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, pourra être admis à la pension, quelque soit son âge, s'il compte au moins 10 années de service. »

Vede il Senato come questa disposizione votata in un paese retto costituzionalmente, stata profondamente e lungamente discussa, sia assai più favorevole di quanto lo sarebbe quella che ci è ora presentata.

Il 4 articolo della legge Belga, che corrisponde appunto alla proposta sorta attualmente d'accordo tra il Commissario Regio e l'Ufficio Centrale, dice che: « Le magistrat, fonctionnaire ou employé, atteint d'infirmités provenant de l'exercice de ses fonctions, et qui le mettent dans l'impossibilité de les continuer, pourra être admis à la pension, quelque soit son âge, s'il compte au moins 5 années de service. »

Mi si permetta di leggere ancora l'art. 5:

« Aura droit à une pension, quels que soient son âge et la durée de ses services, tout magistrat, fonctionnaire ou employé, qui par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions aura été mis hors d'état de les continuer et de les reprendre ultérieurement. »

Si segua la legge Belga che è assai più provvida della nostra, poichè provvede a tre casi, che per amor di brevità mi asterrò dal riepilogare, ma non si restringa l'eccezione nei limiti proposti alle vostre deliberazioni; prego perciò il Senato a non ammettere la nuova redazione dell'Ufficio Centrale.

Diffatti quando dico che questa proposizione non è giusta, credo sia ovvio il dimostrarlo; voglia il Senato considerare che non sempre un impiegato può aver rovinata la sua carriera per una ferita ricevuta o per

un accidente qualunque, di natura tale da impedirgli la continuazione del suo servizio, ma può anzi più facilmente vedersi la sua salute logorata da un lungo ed assiduo servizio; posso per esempio citare al Senato in prova di ciò, il servizio prestato dagli impiegati del Ministero della guerra negli anni 1848 e 1849 e poi nel 1859, quello degli impiegati del Debito pubblico in occasione dei seguiti imprestiti, e quello di parte degli attuali impiegati delle finanze, che a mia particolare conoscenza lavorano non solo l'intera giornata ma tutta la notte. Si signori proprio tutte le notti incessantemente.

Ora se ad un povero impiegato che sia anche padre di famiglia; ad impiegato che avesse in questo servizio perduto la vista, o contratti altri gravi malori, stando alla nuda proposta or ora fatta si verrebbe a dire che non ha diritto ad alcun compenso, che non ha diritto nemmeno ad una tenue pensione, perchè mancano alcuni anni di servizio che non può più prestare! Se ciò fosse, od io mi inganno grandemente, o sarebbe questa una risposta improntata della più grande ingiustizia, e non posso assolutamente persuadermi che il Senato voglia ammettere una così dura conseguenza, la quale deriverebbe dall'ammissione dell'articolo ora proposto, se non si aggiungono le disposizioni della legge Belga, la quale provvede saviamente a diversi casi.

Non mi oppongo a che la nuova redazione dell'Ufficio Centrale venga aggiunta, come paragrafo addizionale all'articolo 2° come era concepito, prevedendo e provvedendo a' casi di coloro che fossero colpiti da accidenti gravi o da ferite, come può facilmente accadere appunto alla classe degli impiegati addetti al servizio delle ferrovie, ma purchè, lo ripeto, non si tolga la disposizione che riguarda l'impiegato, il quale fa un servizio sebbene sedentario pendente molti e molti anni, e che contrarrà, come l'esperienza pur troppo ce lo insegna, gravissime malattie, le quali certamente meritano favorevoli riguardi, che spero il Senato vorrà loro usare, ciò che avrà per diretta conseguenza di dare eccitamento ai buoni impiegati di raddoppiare di zelo a ben servire il paese.

Presidente. La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Jacquemond. Io credo che l'intensione, sì dell'Ufficio Centrale che del Ministero e del Regio Commissario differiscano poco da quella che fu così bene espressa dall'onorevole signor senatore Di Pollone. Si trova anzi nella legge francese del 9 giugno 1853 una disposizione analoga a quella dell'articolo 2 della legge, disposizione così concepita:

« Art. 11. Peuvent, exceptionnellement, obtenir pension quels que soient leur âge et la durée de leur activité:

« Premièrement les fonctionnaires et employés qui auront été mis hors d'état de continuer leur service, soit par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt

public, ou en exposant leurs jours pour sauver la vie d'un de leurs concitoyens, soit par suite de lutte ou combat soutenu dans l'exercice de leurs fonctions.

« Secondement, ceux qu'un accident grave, résultant notoirement de l'exercice de leurs fonctions, met dans l'impossibilité de les continuer. »

Io credo che sarebbe cosa provvida che il Senato volesse rimandare la redazione di questo articolo all'Ufficio Centrale, il quale terrà conto delle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Di Pollone e di quelle degli altri oratori affine di non introdurre improvvisamente un emendamento che potesse danneggiare la legge.

Se il Senato credesse di entrare in questa via si potrebbe passare all'articolo seguente.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Il signor Commissario Regio non avrebbe difficoltà?

Commissario Regio. No, no.

Presidente. Interrogo il Senato...

Senatore Lauzi. Avevo domandato la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io non avevo che a dire due parole, cioè che riprenderò come emendamento mio particolare l'articolo 2 già proposto d'accordo dal Governo e dall'Ufficio Centrale, dal quale non so perchè se ne siano discostati; trovo anzi una contraddizione in questo cambiamento per parte del Regio Commissario il quale a me, che avrei voluto anticipare il termine d'anni di servizio che può essere titolo ad ottenere la pensione, rispondeva credere che in tutti i casi in cui la cessazione dal servizio avvenisse anche prima dei 25 anni per conseguenza del servizio dell'impiegato, la legge abbondantemente provvedeva.

Ora non provvederà più a nessun impiegato, se non ad impiegati di pubblica sicurezza che saranno soggetti a ricevere un colpo di revolver, e non saprei a quali altri impiegati civili.

Per conseguenza non potendo vedere il perchè di questo mutamento, e persuaso, credo, giustamente che il Senato fosse per accogliere favorevolmente l'articolo originario, io lo riprendevo come mio proprio.

Siccome però si è proposto di rimandare l'articolo all'Ufficio Centrale, così mi riservo di usare di questa facoltà, quando avrò sentita l'opinione dell'Ufficio medesimo.

Presidente. Essendosi fatta la proposta di rinviare all'Ufficio Centrale tutte queste quistioni comprese di redazione e di osservazioni, parmi che sia inutile il prolungare per ora la discussione, e sia meglio forse il provocare il voto del Senato su questo rinvio.

Interrogo dunque il Senato sul rinvio di questo articolo all'Ufficio Centrale.

Chi approva questo partito voglia alzarsi.

(Approvato.)

Passiamo ora all'articolo 3.

Art. 3.

« Ha diritto ad essere collocato a riposo, e ad una indennità:

« a) L'impiegato che ha servito per un periodo di tempo minore di anni 25 e maggiore di dieci, ed è divenuto inabile a continuare od a riassumere il servizio per infermità non dipendenti dalle cause accennate nell'articolo precedente;

« b) L'impiegato che non avendo servito per 25 anni, ma non meno di dieci, fosse dispensato dall'impiego per soppressione o per riforma degli uffizi. »

Senatori Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. Mi pare che essendosi testè rimandato all'Ufficio Centrale l'art. 2, sia cosa conveniente di sospendere la discussione del paragrafo a dell'art. 3, il quale evidentemente vi si riferisce.

Dalla locuzione che sarà usata nell'art. 2, si misureranno i termini coi quali l'art. 3 debba essere concepito nel paragrafo a; senza del che potrebbe poi trovarsi una contraddizione fra ciò che si proporrà per l'art. 2, e ciò che fin d'ora fosse votato per l'articolo terzo.

Mi pare che la cosa è talmente connessa, da non potersi disgiungere, e quindi debba sospendersi la discussione sull'articolo terzo, se non altro nella prima parte.

Presidente. Crederebbe l'Ufficio Centrale che fosse opportuno che si rimandasse anche questo articolo? Prego il signor relatore a volere emettere la sua opinione in proposito.

Senatore Jacquemoud, relatore. L'Ufficio Centrale acconsente.

Presidente. Il signor Commissario Regio fa egli difficoltà a che si rinvii l'articolo all'Ufficio Centrale?

Commissario Regio. No signore.

Presidente. Netto ai voti il rinvio dell'articolo 3 all'Ufficio Centrale per coordinarlo, e per quelle osservazioni che occorreranno.

(Approvato.)

Leggo l'art. 4.

« Il Governo potrà, salvo l'osservanza delle leggi relative all'inamovibilità dei Magistrati e dei professori collocare d'ufficio a riposo un impiegato che vi abbia diritto a termini degli articoli precedenti, ancorchè non ne faccia domanda. »

Chi approva questo articolo sorga.

(Approvato.)

Art. 5.

« Il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo impiegati nominati con decreto reale deve essere preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri. »

Ci è un'alinea di cui l'Ufficio Centrale propone la soppressione.

Siccome si tratta di un progetto che è stato presen-

tato direttamente al Senato e che non viene dalla Camera dei Deputati non occorre che si faccia votazione sulla parte di cui si chiede la soppressione, acconsentita anche dal Commissario Regio.

La discussione è aperta sull'articolo 5.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Domanderei il perchè con questo articolo si vuole che il decreto che colloca d'ufficio a riposo un impiegato debba essere preceduto dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri. Si crede forse che la deliberazione del Consiglio dei Ministri abbia maggior peso e valore di quel che l'abbia la proposta del Ministro stesso? Non lo credo. Credo che in un regime costituzionale i Ministri debbano tutti avere una stessa politica, uno stesso sistema di amministrazione e di azione, e quindi dove ci sia accordo fra loro, quel che sarà proposto da uno di essi in Consiglio, sarà senza più scettato dagli altri. Dove non ci sia questo accordo nel Consiglio dei Ministri, è uopo che si procuri.

Quindi la deliberazione del Consiglio dei Ministri non dà maggior autorità, maggior efficacia, maggior garanzia di quel che si abbia la proposta isolata del Ministro che pone il suo nome al decreto reale.

Io troverei invece qualche garanzia se non altro di censura, se le ragioni del collocamento a riposo di un impiegato, senza sua domanda, fossero pubblicate nel Giornale Ufficiale.

Allora ognuno, anche il Ministro, avrebbe un certo, non so se debito dire, ritugno, quando volesse disfarsi troppo facilmente di un impiegato, nel doverne dare le ragioni pubblicamente, e nelle censure che fossero per farne i giornali. Ma che la deliberazione sia presa dal Ministro stesso o dal Consiglio dei Ministri, io non trovo veruna differenza. Proporrei dunque di dire: « Il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo impiegati nominati con decreto reale sarà inserito nel Giornale Ufficiale del Regno coi motivi del medesimo.

Commissario regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario regio. Allorchè si proponeva che il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo gli impiegati nominati con decreto reale fosse preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri, non si aveva in mente altro scopo che quello di dare una garanzia maggiore agli impiegati i quali vennero collocati a riposo senza loro domanda.

Del resto è una questione puramente di forma sulla quale non credo che valga la pena di insistere d'avvantaggio.

Non pare però che si possa ammettere la proposizione dell'onorevole signor Senatore Di Revel, il quale vorrebbe che fossero pubblicati nel Giornale Ufficiale i motivi che determinano i Ministri a collocare a riposo gli impiegati da loro dipendenti.

Questi motivi non sono sempre tali che possano essere pubblicati. È lasciato al criterio, alla prudenza del Ministro di apprezzare i casi e le circostanze diverse in cui il collocamento a riposo di un impiegato sia richiesto dall'interesse del pubblico servizio, o reso indispensabile per motivi e per fatti speciali che sovente sono d'indole così delicata che nè prudenza vorrebbe che si manifestassero, nè vi sarebbe utilità pratica di farlo.

In tutti i casi il Ministro il quale è responsabile dei suoi atti non credo che debba avere un obbligo preciso, imposto per legge, di esporre i motivi che lo inducano a collocare d'ufficio un impiegato a riposo.

Quando pure il Senato reputi inopportuno il richiedere la deliberazione del Consiglio dei Ministri, non vorrà nella sua sapienza richiedere una condizione così rigida e in certi casi anche impossibile, come è quella che il Ministro fosse obbligato a pubblicare i motivi che lo determinano a mettere a riposo un impiegato da lui dipendente.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Come già ha accennato il Regio Commissario, l'art. 5 del progetto di legge non aveva altro intendimento fuorchè quello di dare una maggiore garanzia a quell'impiegato che fosse stato posto a riposo d'ufficio, e tale sentimento animava pure la Commissione di cui fu già fatto cenno; la Commissione straordinaria legislativa, quando nell'anno scorso si è occupata di formare un progetto di legge sulle pensioni, credette che era talmente necessario di dare una garanzia agli impiegati, che non si limitava a proporla unicamente nella deliberazione del Consiglio dei Ministri, ma ve n'aggiungeva una seconda ne' termini seguenti: « In ogni caso il provvedimento d'ufficio dovrà essere preceduto da una deliberazione del Consiglio dei Ministri cui sarà estandio presentato il parere di apposita Commissione nei modi che verranno determinati dai regolamenti sull'amministrazione centrale e sempre che si tratti di impiegati nominati da decreto regio. »

Quindi io non solo non vorrei vedere scomparire la garanzia della deliberazione del Consiglio dei Ministri, ma amerei che si introducesse nella legge questa stessa disposizione che credo utilissima.

Ognuno sa che i Ministri soprattutti da gravi occupazioni non possono scendere ad esaminare essi stessi i motivi delle proposte che loro vengono fatte di rimuovere dal suo ufficio un impiegato e tanto più se si tratti d'impiegati subalterni; quindi se una apposita Commissione in ciascun Ministero, nominata dal Ministro, la quale goda la sua fiducia, deliberi sui motivi che possono dar luogo al rimpando dell'impiegato, il Ministro sarà illuminato, potrà meglio giudicare delle circostanze ed evitare le conseguenze fatali di malumore di un capo di divisione o di un impiegato superiore, che per avventura possono prodursi: vedrei in queste

due deliberazioni due gradi di guarentigia che mi sembrano utili sempre se non necessari.

Mi permetterò poi di osservare all'onorevole conte Di Revel che la sua proposta avrebbe un grave inconveniente, poichè pubblicando i motivi che avessero consigliato il rimando di un impiegato potrebbero per avventura esarvene talà che intaccassero la riputazione dell'impiegato stesso e venissero a togliere così ad un disgraziato il mezzo di provvedere in seguito alla necessaria sua sussistenza ed a quella della sua famiglia.

Quindi io mi riservo di proporre l'aggiunta che trovo nel progetto della Commissione legislativa ove sia ammesso l'articolo proposto dapprima, e domando intanto la non ammissione della proposta del conte Di Revel.

Senatore Gallina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallina. La proposta dell'onorevole Di Revel....

Presidente. Se intende parlare sull'emendamento del conte di Revel, prima di accordarle la parola debbo interpellare il Senato se lo appoggia.

Senatore Gallina. Intendo parlare sull'articolo e per necessità dovrò toccare della proposta del conte Di Revel.

Alle osservazioni fatte dal senatore di Revel sull'articolo 5, io aderisco per una parte, ma non così per l'altra.

Aderisco nella parte che concerne la soppressione della parola *preceduto da deliberazione del Consiglio dei ministri*, in quanto che la deliberazione collettiva del Consiglio dei ministri non può aver forza maggiore di quella del Ministro che contrassegna il decreto, con cui si ammette a riposo l'impiegato che non si vuole più ritenere al servizio.

Io credo che ridotta la cosa alla persona del Ministro responsabile che contrafirma il decreto, la sorte dell'impiegato è meglio tutelata, che non lo sarebbe con una deliberazione presa collettivamente dal Consiglio dei ministri.

Il principio della responsabilità ministeriale, sebene difficile a determinarsi, ha però moralmente una grande efficacia quando si riferisce a fatti di ciascun Ministro; esso rimane attenuato allorquando si riferisce al Consiglio collettivo dei Ministri; accozzamento di forza, che sotto un certo aspetto scema la responsabilità di ciascun Ministro, senza per nulla snidare il diritto che il pubblico ha di invocarla.

Un atto ingiusto controfirmato da un Ministro solo presenta più facile il destro di un processo che contro di lui si volesse intentare. Io non ho mai veduto nella storia parlamentare, o rarissimamente, che si porti accusa contro tutto il Ministero. Vidi anzi che allorquando questo è accusato, cerca di far cadere sopra i suoi colleghi la colpa che deve rimproverare a sé; e ciò tanto più dove il Ministero ha un Presidente del Consiglio.

Secondo adunque il principio della responsabilità mi-

nisteriale ciascun Ministro deve rispondere del fatto proprio, e se questo fatto è diviso dagli altri, ognuno deve assumere la parte di responsabilità che gli può toccare, ma nel nostro caso quegli che ha sollecitato dal Principe un decreto che colloca d'ufficio a riposo un impiegato, ed ha controsegnato la firma reale, deve solo rispondere della giustizia del decreto medesimo.

Riguardo poi alla parte che concerne la pubblicazione del Giornale ufficiale dei motivi che hanno determinato quel provvedimento, io, ripeto, non posso aderirvi, in quanto che, dato il principio di responsabilità non credo che si possa voler scendere ad una così stretta condizione.

Se l'atto è ingiusto, l'opinione pubblica ha il mezzo di censurarlo; l'individuo stesso che è colpito può agire sull'opinione pubblica; mentre in un governo costituzionale la luce si fa o si può fare ancora che non precedano dichiarazioni che qualche volta possono essere velate, nascoste, senza che vi sia mezzo di farle esprimere più chiaramente.

Perciò sono d'avviso che si debba sopprimere la disposizione dell'articolo che sottopone alla deliberazione del Consiglio dei Ministri il provvedimento che colloca d'ufficio a riposo un impiegato; ma che non sia il caso di aggiungere la disposizione suggerita dal conte Di Revel che si debbano inserire nella *Gazzetta Ufficiale* i motivi che lo indussero a tale provvedimento.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca. Sono lieto di avere udito i due onorevoli proponenti, senatore Di Revel e senatore Di Pollone, preoccuparsi, con lodevole intento, della sorte e della posizione degli impiegati da porre a riposo.

L'uno e l'altro hanno trovato inefficaci ed insufficienti le garanzie stabilite dall'art. 5. Ma che quelle garanzie si abbiano veramente a coordinare alla inviolabilità dei diritti degli impiegati non che ai rispetti più elevati dei pubblici interessi, non ci avrà chi ne dubiti.

Insomma si tratterebbe di porre dei limiti e dei freni all'autocrazia (lasciatemi passare la frase) all'autocrazia ministeriale la quale in più casi non ci porge punto lo esempio della più sagace oculatezza nel definire la sorte degli impiegati da collocare sia in istato di disponibilità, sia di riposo.

Io so bene che il potere esecutivo, che il Ministero nella sua responsabilità sarà sempre il migliore giudice delle esigenze e delle convenienze del pubblico servizio, e che questa responsabilità domanda libertà d'azione. Ma so pure, o signori, che di questo arbitrio si è abusato, e si abusa e quindi si lamentano le intemperanti misure dei collocamenti a riposo, col porre tuttodì una sterminata falange d'impiegati a carico del pubblico erario. Io domando adunque se queste misure si potrebbero sempre giustificare sul riflesso del pubblico interesse.

Aggiungasi che qui vi s'intromette sovente l'influenza politica e certamente la giustizia politica raramente s'in-

contra colla giustizia morale e assoluta. Posta adunque la necessità di porre dei limiti all'arbitrio sconfinato del Ministero, non si tratta che d'indicare il miglior metodo pratico a seguire.

L'onorevole senatore Di Revel proponeva la rivelazione dei motivi, che darebbero luogo alla collocazione a riposo, nel Giornale ufficiale. Pare a me tuttavia che il Commissario regio abbia date risposte vittoriose: egli dimostrava i pericoli non lievi che verrebbero da questa divulgazione, pericoli, che potrebbero interessare non solo la fama dell'impiegato, ma ancora l'invulnerabilità dei segreti del Governo medesimo.

Un altro sistema vi proponeva il senatore Di Pollone, quello, cioè, di sottomettere alla disamina di speciale Commissione i motivi, che potrebbero per avventura giustificare il collocamento a riposo dell'impiegato. Ma io dirò francamente, che non potrei nemmeno accedere a questo sistema, perocchè mi parrebbe in se stesso poco tutelare.

In vece io credo di proporre una terza soluzione siccome quella che potrebbe dare una solenne e seria guarentigia.

Io domando: Non si potrebbe nei casi di messa a riposo di un impiegato, interrogare il Consiglio di Stato?

Rammentate che il medesimo interviene altral quando trattasi della rimozione o messa a riposo di altri impiegati.

Questo precedente si rannoda precisamente alla discussione della legge sull'ordinamento della Corte dei Conti.

Ma si dirà, che allora trattavasi di funzionari inamovibili ed investiti di un sindacato sugli atti del Ministero. Ma per verità non so perchè la sorte degli impiegati amovibili si abbia a lasciare a discrezione dello arbitrio ministeriale.

Io credo in conclusione che una qualche guarentigia si voglia per i casi del collocamento a riposo, e questa guarentigia non potrebbe essere nè più autorevole, nè più solenne e seria, che nell'intervento del Consiglio di Stato.

Io quindi proporrei un emendamento all'art. 5 in questo senso: « Il provvedimento col quale sono collocati a riposo gli impiegati nominati con Decreto Reale debb'essere preceduto da un avviso del Consiglio di Stato. »

Queste parole sarebbero sostituite a quelle dell'articolo e preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri. »

Senatore Di Revel. Non disconosco gli inconvenienti che potrebbero nascere dalla proposta che ho fatto, cioè dalla pubblicazione dei motivi, che hanno consigliato la collocazione a riposo di un impiegato. Ma per altra parte non posso ammettere, che non vi sia nessuna guarentigia maggiore per l'impiegato che si collocasse a riposo qualora questo abbia da seguire dopo un avviso del Consiglio dei Ministri, poichè, come a mio av-

viso perfettamente avvertiva il Senatore Gallina, credo che questa responsabilità collettiva diventi nulla; per conseguenza è meglio, che la responsabilità sia unica piuttosto che divisa fra tanti.

Non capirei altro motivo per cui la questione fosse portata al Consiglio dei Ministri, salvo che per avere una guarentigia, che il Ministro delle Finanze, più d'ogni altro interessato a che non si aumentino le spese morte dello Stato, possa interloquire ogni qualvolta si presenta alcuno di questi provvedimenti.

Io mi asterrò pertanto dall'insistere a che siano resi di pubblica ragione i motivi che avessero consigliato il collocamento a riposo di un impiegato, perchè, come ben si accennò, vi possono essere motivi che non farebbero torto all'impiegato, ma ve ne possono essere altri in cui il torto se non assoluto, sia almeno relativo, e possa togliere al medesimo il mezzo di procurarsi altrove occupazione. Insisto però sulla soppressione delle parole « preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri » ma siccome l'articolo allora diventa inutile, mentre ritirerò il mio emendamento, per le ragioni anzidette, propongo la soppressione assoluta dell'articolo 5.

Presidente. Il Senatore di Revel ritira il suo emendamento e chiede la soppressione dell'articolo 5°.

Il Senatore Vacca propone sostituire alle parole « preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri » le parole preceduto da un avviso del Consiglio di Stato.

Interrogo il Senato se appoggia l'emendamento proposto dal Senatore Vacca: chi l'appoggia, sorga.

(Appoggiato.)

Se non si domanda altrimenti la parola metterò ai voti l'emendamento proposto dal Senatore Vacca.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. Le stesse ragioni addotte or ora per dimostrare che la responsabilità ministeriale sarebbe sommanente scemata tuttavolta che si sottoponessero le proposte di collocamento a riposo d'ufficio al Consiglio dei ministri, parmi siano applicabili all'emendamento proposto di sostituire al Consiglio dei ministri il Consiglio di Stato, poichè la responsabilità del ministro proponente sarebbe coperta dalla deliberazione del Corpo cioè dal Consiglio di Stato.

Per altra parte non può temersi che si faccia abuso nel collocamento a riposo ove si ritenga che d'ufficio ciò non si può fare, salvo quando l'impiegato abbia acquistato il diritto alla pensione di riposo come espressamente dichiara l'art. 4. Ora siccome l'impiegato potrebbe chiedere il collocamento a riposo senza addurre i motivi della sua domanda, per reciprocità è giusto d'accordare al Governo un eguale diritto; quindi ac dal lasciare facoltà ad ogni ministro, sotto la sua responsabilità, di collocare d'ufficio impiegati a riposo non vi possono nascere gravi inconvenienti, non vi è motivo per sottoporre la proposta del Ministro al Consiglio dei Ministri, od al Consiglio di Stato.

D'altronde la ragione che fu or ora addotta per combattere l'emendamento proposto dall'onorevole conte Di Ravel, cioè di non permettere che i motivi per i quali si fa il collocamento a riposo d'ufficio acquistino pubblicità, escano dal recinto del Ministero, possono anche persuadere della convenienza di non sottoporre ad un Corpo qualunque i motivi medesimi.

Inoltre sembra che mentre il Ministro assume la responsabilità del suo operato, è necessario che possa avere una certa tal quale libertà d'azione, in quanto che ci sono delle ragioni per le quali egli può avere convinzione ben fondata che un impiegato più non conviene che continui il servizio, ma che non può delle medesime dare giustificazioni tali che valgano a persuadere altri, e tanto più un Corpo della necessità dell'allontanamento d'una persona dal servizio; quindi in tali non infrequenti casi, il Ministro sarebbe costretto a valersi dell'opera di persona che più non merita la sua fiducia e che potrebbe comprometterlo; dal che ne deriverebbero gravi inconvenienti nel servizio, ed inoltre maggiore dispendio, perchè si provvederebbe altro impiegato lasciando inoperosa la persona in cui non si ha più fiducia.

Per queste ragioni io penso che il Senato non vorrà ammettere gli emendamenti proposti e sopprimere l'articolo che è in discussione.

Senatore Sappa. Domando la parola.

Presidente. La parola è al senatore Sappa.

Senatore Sappa. Io mi oppongo ancora all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vacca, e considero che il Consiglio di Stato si troverebbe in gravissimo imbarazzo quando dovesse dare un avviso a questo riguardo, inquantochè assumerebbe sopra di sé la responsabilità del servizio che deve pesare semplicemente sul Ministero.

Se il Consiglio di Stato troppo facilmente contraddice al Ministero, evidentemente assume la responsabilità del servizio; se è compiacente al Ministero assume la responsabilità dell'atto ministeriale che potrebbe essere meno giusto.

Io credo che il Consiglio di Stato debba rimanere estraneo a questa questione.

Faccio poi osservare al Senato, che l'impiegato che si trova allontanato dal servizio per cause ingiuste, ha pure un mezzo per poter reclamare.

Nella legge costitutiva del Consiglio di Stato, si è appunto introdotta una disposizione la quale reca che il parere del Consiglio di Stato è obbligatorio sempre quando un individuo reclama per provvedimenti d'ordine governativo, contro i quali il reclamante ha già esaurito tutti i mezzi in via gerarchica, e che non ha potuto ottenere ragione. In questo caso il pregiudicato ricorre al Re, il parere del Consiglio di Stato è obbligatorio a termini dell'art. 15 di questa legge; ma in questo caso il Consiglio di Stato non si associa al provvedimento governativo che emanò sotto la responsabilità del Ministro; solamente dà il suo parere sui reclami

proposti, parere che è in piena facoltà del Ministro di non adottare. Perciò vi ha in tale disposizione di legge un'essenziale guarentigia per questi impiegati i quali, come ogni cittadino, esercitando, ove lo credano, il diritto di fare petizioni al Parlamento, possono invocare la comunicazione di quel parere alle Camere che potrebbero in ogni caso domandare case stesse, e con ciò nell'esame di queste petizioni il Parlamento ha il concorso del voto di un Corpo alto locato nella gerarchia dei funzionari dello Stato, e si trova vieppiù in grado di apprezzare le ragioni proposte dal reclamante contro questi atti ministeriali che potrebbero essere determinati da motivi meno giusti.

Senatore Jacquemoud. Domando la parola.

Presidente. La parola è al senatore Jacquemoud.

Senatore Jacquemoud, relatore. L'Ufficio Centrale non può accettare l'emendamento proposto a quest'articolo per le considerazioni esposte dagli oratori che mi hanno preceduto alle quali si riferisce, come si riferisce alla saviezza del Senato in quanto all'adozione dell'articolo, il quale offre una garanzia maggiore agli impiegati.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Vacca; esso intende, come ho detto ripetutamente, di sostituire alle parole « preceduto da deliberazione del Consiglio dei ministri » le parole « avviso del Consiglio di Stato. »

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Io pregherei il Commissario regio e l'Ufficio Centrale di osservare se non sia utile di mettere il Senato in avvertenza sul voto che sta per dare su quest'articolo, poichè ne è stata proposta da alcuni la soppressione assoluta.

Ora, come hanno notato anche i miei vicini, in questo articolo non si tratta solamente dell'intervento del Consiglio dei ministri, ma si tratta del modo con cui deve emanare questo provvedimento; non si può cancellare dalla legge una prescrizione sulle forme in cui esso debbe emanare.

Prego i miei colleghi di voler tener conto di questa osservazione, che se fosse soppresso l'articolo, ne verrebbe questa conseguenza, che non ci sarebbe più la forma con cui deve essere dato il provvedimento d'ammissione a riposo.

Senatore Gallina. Domando la parola,

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallina. L'osservazione dell'onorevole Senatore Alfieri, che sopprimendo quest'articolo viene a mancare la forma necessaria per il provvedimento di cui si parla, vuole essere ponderata.

Io però non credo che sia necessaria per il provvedimento che colloca a riposo gli impiegati una forma speciale, diversa da quella ordinaria, cioè per Decreto reale se la nomina è stata fatta con Decreto reale.

Senatore Alfieri. Bisogna dirlo.

Senatore Gallina. La forma speciale può forse es-

sere utile per distinguere quei provvedimenti che riflettono impiegati di nomina puramente ministeriale, non così per quelli che riguardano impiegati nominati per Decreto Reale.

Senatore Di San Martino. Domando la parola.

Senatore Gallina. Comunque, ripeto, che l'osservazione del Senatore Alfieri merita di essere esaminata attentamente.

Presidente. La parola è al Senatore Di San Martino.

Senatore Di San Martino. Ho osservato che nella legge si tratterà ulteriormente la questione se gli impiegati abbiano da ricevere il diritto di conseguire la pensione da un Decreto Reale o se non l'abbiano già sia dall'atto della loro nomina all'impiego sia dai loro titoli conformi a quelli stabiliti dalla legge; è pertanto inutile che si discuta per ora questo punto della forma, perchè tale discussione verrà nel progresso ulteriore della legge.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Ho domandato la parola per far osservare come nell'art. 25 venne stabilito il modo con cui un impiegato deve essere posto in ritiro, e se mai non mi appongo non vedo nell'art. 5, di cui io desidero la conservazione, menomamente inserita alcuna disposizione che stabilisca la forma colla quale debbono essere posti a riposo gli impiegati.

Quindi credo che coloro i quali vogliono rigettare l'articolo 5 non debbano preoccuparsi delle conseguenze accennate dall'onorevole senatore Alfieri; la questione della forma rimane integra e potrà discutersi quando giungeremo all'art. 25.

Voci. Ai voti, ai voti.

Un Senatore. Se però siamo ancora in numero.

Presidente. Qualcuno dei senatori fa osservare che forse non siamo più in numero; io prego perciò i signori segretari di verificare questa circostanza.

(I signori segretari verificano il numero.)

Non siamo più in numero, e non resta quindi che a fissare l'ordine del giorno per la prossima seduta.

La seduta sarebbe per lunedì, ma da taluni mi è stato detto che lunedì è giorno festivo in alcune provincie dello Stato, e forse questa circostanza sarebbe d'impedimento per raggiungere un numero un po' maggiore di Senatori di quel che si è finora potuto avere; perciò se il Senato lo crede, nella speranza che il numero sia maggiore, si potrebbe, pel seguito della discussione di questa legge, rimandare la seduta a martedì prossimo alle due precise pomeridiane.

Io prego i signori Senatori di essere alquanto più solleciti nel venire alle sedute, perchè l'incominciare alle tre non serve a far progredire sollecitamente l'opera ed il lavoro della discussione.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).